

prot. n. 350 del 06/02/2018

Prot. n° 299 del 06-02-2018

COMUNE DI FUTANI

(Provincia di Salerno)

COMUNE DI SAN MAURO LA BRUCA

(Provincia di Salerno)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN MAURO LA BRUCA E IL COMUNE
DI FUTANI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS).

L'anno 2018 del mese di Febbraio il giorno 6, alle ore 12,30 in FUTANI presso la sede
municipale

TRA

Il Comune di FUTANI rappresentato dall'avv. Aniello Caputo nella sua qualità di Sindaco del Comune di Futani, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione del consiglio comunale n° 34 del 19/12/2017;

Il Comune di SAN MAURO LA BRUCA rappresentato dal Sig. Francesco Scarabino nella sua qualità di Sindaco del Comune di San Mauro la Bruca autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione del consiglio comunale n° 44 del 28/11/2017;

PREMESSO

- Che l'art.30 del D. Lgs, 18.08,2000, n, 267 prevede la possibilità di associazione tra i Comuni per la gestione dei servizi attraverso la stipula di apposite convenzioni, mediante le quali possono essere costituiti uffici comuni, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo;
- Che i Comuni di Futani e San Mauro la Bruca hanno rilevante uniformità e contiguità territoriale;
- che la Regione Campania ha approvato il REGOLAMENTO del 4 agosto 2011, n. 5, di attuazione per il governo del territorio.
- che tale regolamento prevede all'art. 2 comma 3 che la Regione ed i comuni sono autorità competenti per la valutazione ambientale strategica dei rispettivi piani e varianti nonché per i piani di settore dei relativi territori ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e che il parere di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base dell'istruttoria svolta dall'amministrazione precedente e

della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo, è espresso, come autorità competente:

a) dall'amministrazione comunale;

b) dalla Regione Campania per le varianti al piano territoriale regionale, per i piani territoriali di coordinamento provinciale e loro varianti e per i piani di settore a scala regionale e provinciale e loro varianti.

- Che lo stesso regolamento all'art 3 comma 8 recita *"L'ufficio preposto alla valutazione ambientale strategica è individuato all'Interno dell'ente territoriale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Per i comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, le funzioni in materia di VAS comprese quelle dell'autorità competente sono svolte in forma associata qualora i Comuni non siano in condizione di garantire l'articolazione funzionale come previsto dal presente comma, anche con i Comuni aventi popolazione superiore, secondo gli ambiti di cui all'articolo 7, comma 2 delle legge regionale 16/2004."*
- Che è intenzione dei Comuni di San Mauro la Bruca e Futani di svolgere in forma associata le funzioni in materia di VAS disciplinate dal decreto legislativo n. 152/2006, dalla L.R. 16/2004 e dal regolamento del 4 agosto 2011 di attuazione per il governo del territorio;
- Che con deliberazioni di consiglio comunale di San Mauro la Bruca n. 44 del 28/11/2017 e del Consiglio Comunale di Futani n. 34 del 19/12/2017 è stato approvato il presente schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni in materia di valutazione ambientale strategica disciplinate dal decreto legislativo n. 152/2006 dalla L.r. 16/2004 e dal regolamento del 4 agosto 2011, n. S, di attuazione per il governo del territorio.

VISTI gli art 30 e 33 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006;

VISTA L.R. 16/2004

VISTO il regolamento regionale del 4 agosto 2011, n. 5, di attuazione per il governo del territorio

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione tra i Comuni di Futani e San Mauro la Bruca disciplina lo svolgimento in forma associata e coordinata le funzioni in materia di VAS previste dal decreto legislativo n. 152/2006, dalla LR. 16/2004 e dal Regolamento del 04 agosto 2011, n.5 di attuazione per il governo del territorio.
2. Il Comune di Futani assume, nella persona del responsabile del servizio tecnico dello stesso Comune la funzione per la VAS per i piani e i programmi la cui approvazione è di competenza del Comune di San Mauro la Bruca e il Comune di San Mauro la Bruca, nella persona del responsabile del servizio tecnico dello stesso comune, assume la funzione per la VAS per i piani e i programmi la cui approvazione è di competenza del Comune di Futani.

Art. 3 - Finalità

3. Il fine della presente convenzione è la gestione coordinata delle funzioni in materia di VAS disciplinata del D. Lgs. 152/2006 s.m.i per conseguire obiettivi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa mediante una proficua utilizzazione delle risorse umane e strumentali dei due enti nonché una progressiva specializzazione del personale.
4. La gestione associata è altresì finalizzata a garantire l'estensione ed il miglioramento dei servizi resi all'utenza, ai fine di fornire una risposta sempre più efficace ai bisogni emergenti del territorio.

Art. 4 - Enti partecipanti alla gestione associata e ente responsabile della gestione

1. Gli enti aderenti alla presente gestione associata sono i comuni di Futani e San Mauro la Bruca. La denominazione della forma associata è la seguente: "**Servizio VAS Comuni di Futani e San Mauro la Bruca**". L'ambito territoriale dei servizi e attività della presente gestione associata è individuato nel territorio dei Comuni Futani e San Mauro la Bruca.

Art. 5 - Funzioni, attività e servizi della gestione associata

1. I comuni associati gestiscono in forma associata e coordinata i servizi di autorità competente per la valutazione ambientale strategica dei piani e varianti, nonché per i piani di settore, dei territori di competenza, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e delle leggi regionali, e quindi tutte le fasi del procedimento per il rilascio del parere di cui all'articolo 15 del predetto decreto legislativo e la relativa informazione sulla base dell'istruttoria svolta dall'amministrazione procedente e della documentazione di cui al comma 1 del predetto articolo 15. La struttura tecnica amministrativa competente all'esercizio delle funzioni è costituita all'interno dei servizi tecnici dei rispettivi comuni.
2. I comuni si impegnano ad esperire tutte le fasi del procedimento attribuite dalla normativa in materia di VAS all'autorità procedente o proponente.

Art. 6 – Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni

1. Restano di competenza dei singoli comuni tutte le attività amministrative e di controllo non ricomprese al precedente art. 4 e di competenza dei singoli enti ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 – Regole di organizzazione e funzionamento delle attività e funzioni

1. Lo svolgimento delle attività in forma coordinata e associata non dovrà comportare costi aggiuntivi sui bilanci comunali salvo particolari esigenze di gestione.

Art. 8 - Conferenza dei Sindaci

1. Ai fini del funzionamento della presente gestione associata è individuato quale organismo di consultazione tra gli enti contraenti la Conferenza dei Sindaci.
2. La Conferenza dei Sindaci dei Comuni associati svolge funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. In particolare, esercita le seguenti funzioni:
 - a) verifica la rispondenza dell'attività dell'ufficio con i propri indirizzi e programmi;
 - b) verifica il corretto e proficuo funzionamento della gestione associata;
 - c) fornisce interpretazioni dei contenuti non essenziali della presente convenzione;

d) esamina, in riferimento al servizio in oggetto, ogni questione ritenuta di interesse comune allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività politiche dei singoli enti.

Art. 9 - Rapporti finanziari.

1. Gli adempimenti di cui all'art. 4 sono prestati di norma a titolo gratuito.
2. Eventuali costi relativi al responsabile del procedimento nonché all'attribuzione della posizione organizzativa saranno sostenuti dall'ente di appartenenza.
3. I costi relativi all'uso di attrezzature, strumenti software e hardware da parte del responsabile del procedimento saranno a carico dell'ente di appartenenza.

Art. 10 – Decorrenza e durata della convenzione



1. La presente convenzione decorre a far data dalla stipula di essa ed ha la durata di anni (2) anni. Alla scadenza si rinnova tacitamente salvo recesso da parte di uno dei due enti prima della scadenza.
2. Gli effetti della convenzione e la validità della stessa potranno cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dichiarato dai Consigli comunali di entrambi gli enti aderenti.
3. La cessazione della convenzione potrà essere disposta in qualsiasi momento antecedente la naturale scadenza, anche da una sola parte, con deliberazione del Consiglio comunale, previo preavviso di 30 giorni. In questo caso la cessazione del rapporto convenzionato avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di adozione della deliberazione di recesso unilaterale.

Art. 11 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle specifiche normative vigenti in materia, alle disposizioni del Codice Civile e regolamentari che saranno emanate anche per quanto concerne aspetti organizzativi interni all'ufficio che gestisce le funzioni associate.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dai Consigli dei Comuni componenti solo mediante approvazione di deliberazioni aventi identico contenuto.

Art. 12 – Registrazione

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dei DPR 642/1972, allegato B, art. 16, e non è altresì soggetta a registrazione, ai sensi dei DPR 131/1986.

Per il Comune di San Mauro la Bruca
Il Sindaco



Per il Comune di Futani
Il SINDACO
Avv. Aniello CAPUTO
